



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

Istituzione del Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica - "UNICApres" ed emanazione del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio 2018;
- RAVVISATA la necessità di istituire il Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica - "UNICApres" per quanto attiene al sostegno alla ricerca di base per una maggiore competitività a livello nazionale ed internazionale;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 20 luglio 2018, ha espresso parere favorevole all'istituzione del Centro ed approvato il relativo regolamento di istituzione e funzionamento;
- VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 luglio 2018, ha approvato la proposta di istituzione del Centro in esame ed ha espresso parere favorevole in merito al regolamento per l'istituzione e il funzionamento del medesimo;
- RAVVISATA quindi la necessità di procedere con l'emanazione del decreto rettorale di istituzione del Centro e l'emanazione del relativo Regolamento per l'istituzione e il funzionamento

DECRETA

- ART. 1 - E' istituito il **Centro di servizio di Ateneo per l'editoria accademica - "UNICApres"** ed emanato il relativo Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Centro medesimo, che entra in vigore il giorno successivo a quello di registrazione del presente decreto.

Visto
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)

**Regolamento per l'istituzione
del Centro servizi di Ateneo per l'editoria accademica (UNICApres)**

Art. 1 – Oggetto

1. Nell'Università degli studi di Cagliari è istituito il Centro servizi di Ateneo per l'editoria accademica, di seguito denominato "UNICApres". UNICApres è costituito ai sensi delle norme e regolamenti vigenti.

Art. 2 – Finalità, scopi e attività

1. Il Centro UNICApres è la struttura organizzativa istituita con le finalità istituzionali di pubblicare, distribuire ad accesso aperto il formato digitale e promuovere prodotti editoriali di qualità derivanti dalla ricerca e dalla didattica condotte nell'Ateneo, che abbiano attinenza con tematiche di interesse per l'Università degli Studi di Cagliari, o per la Sardegna. Fatte salve le esigenze dell'utenza interna, UNICApres può pubblicare studi e testi proposti da soggetti esterni.

2. Il Centro provvede inoltre:

- a) alla cura dei rapporti con altri editori per eventuali coedizioni e con librerie e agenzie di distribuzione libraria, sia in forma tradizionale sia in forma digitale, in Italia e all'estero;
- b) alla stampa on-demand e commercializzazione delle proprie pubblicazioni anche attraverso l'affidamento del servizio a società esterna;
- c) alla conservazione e catalogazione delle pubblicazioni UNICApres e alla gestione dell'archivio digitale dei propri prodotti;
- d) alla promozione dell'attività editoriale.

3. Le modalità di funzionamento e fruizione dei servizi di UNICApres saranno disciplinate dal *"Regolamento per il funzionamento di UNICApres"*, che sarà proposto dal Consiglio del Centro e trasmesso agli Organi Accademici per i provvedimenti di competenza.

4. UNICApres ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile di UNICApres è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, e nel rispetto degli equilibri economici di bilancio, dal *Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 3 - Marchio e pubblicazioni

1. UNICApres utilizza il marchio editoriale UNICApres, registrato a termini di legge, e di proprietà

dell'Università degli Studi di Cagliari.

2. Il catalogo di UNICApres è articolato in quattro sezioni principali, ognuna delle quali può essere composta da singole monografie, collane, o riviste:

- UNICApres/**Ateneo**, con pubblicazioni inerenti la storia dell'Ateneo, descrittive dell'attività istituzionale, cataloghi delle raccolte bibliografiche e museali dell'Ateneo, lezioni inaugurali e conferenze di visiting o altri ospiti non referati, atti di convegni non referati;
- UNICApres/**Didattica**, con opere di sintesi e manuali di supporto alla didattica;
- UNICApres/**Ricerca**, con prodotti della ricerca referati;
- UNICApres (senza altre specifiche), con opere finalizzate alla comunicazione delle conoscenze scientifiche nel più ampio contesto culturale della società.

Art. 4 - Sede e attrezzature

In sede di prima attivazione, UNICApres ha sede presso la Direzione per i Servizi Bibliotecari, via San Giorgio 12. La sede potrà essere disposta presso altra struttura afferente alla stessa Direzione in funzione delle esigenze del Centro.

Il Centro dispone di attrezzature e di macchinari assegnati e inventariati secondo le regole stabilite dal *Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*.

Art. 5- Organi

1. Sono organi di UNICApres:

- a. il Direttore;
- b. il Consiglio del Centro

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno con adeguata competenza scientifico editoriale ed esperienza didattica e scientifica, ovvero scelto tra professionalità esterne selezionate mediante bando pubblico, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico.

2. Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore può nominare, tra i membri del Consiglio del Centro, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

4. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo:

a. la carica di Direttore e Vice Direttore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, e di Presidente del Consiglio di Facoltà.

b. il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui alla precedente lettera a) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Direttore, il Senato Accademico procede, su proposta del Rettore e nella prima seduta utile, alla sua sostituzione mediante nomina interna o selezione pubblica. Nelle more della sostituzione, le funzioni del Direttore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno del Consiglio del Centro.

6. Il Direttore di UNICApres:

a. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici, con altri atenei e con istituzioni extra-accademiche;

b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Centro di cui al successivo art. 7 e cura l'attuazione delle relative delibere;

c. promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo e ne informa annualmente il Rettore;

d. mantiene le relazioni con il Comitato Scientifico Editoriale di cui al successivo art. 8;

e. si occupa di monitorare l'efficienza del processo editoriale di UNICApres, ovvero coordina e monitora l'intero processo editoriale secondo quanto stabilito nel *Regolamento per il funzionamento di UNICApres*;

f. sottopone al Consiglio, sentito il Comitato Scientifico Editoriale, i piani editoriali e il programma delle attività di pubblicazione annuali, pluriennali e ordinarie;

g. vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività di UNICApres e sulla coerenza con le politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo;

h. predisporre il piano preventivo di sviluppo e una relazione consuntiva annuale sui risultati ottenuti che sottopone all'approvazione del Consiglio del Centro;

i. firma i contratti editoriali con gli autori;

l. si avvale della collaborazione del personale eventualmente assegnato al Centro per le attività di competenza;

m. promuove l'attività di UNICApres, ovvero la diffusione e pubblicizzazione dei prodotti della didattica e della ricerca nel circuito della comunicazione scientifica a livello locale, nazionale e

internazionale;

n. predispone e presenta progetti e richieste di finanziamento, anche in collaborazione con la Direzione per i Servizi Bibliotecari.

Art. 7- Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro promuove lo sviluppo e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di UNICApres. Esercita ogni atto espressione di autonomia amministrativa gestionale, anche con rilevanza esterna, nell'ambito di quanto eventualmente delegato dalla Direzione per i Servizi Bibliotecari con specifiche norme procedurali.

2. Il Consiglio, costituito con decreto rettorale, è composto dal Direttore di UNICApres, che lo presiede, dal Direttore Generale, dai Prorettori per la Didattica e la Ricerca, dal Dirigente della Direzione per i Servizi Bibliotecari, o da loro delegati, da 3 docenti nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, rappresentativi delle 3 macro-aree ERC (biomedica, tecnologico-scientifica e umanistica e socio-economica), e da 1 rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti. All'interno del Consiglio vengono individuati i responsabili delle sezioni editoriali di UNICApres. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso, se è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

3. I componenti del Consiglio del Centro durano in carica 3 anni; il rappresentante degli studenti dura in carica 2 anni.

4. Il Consiglio del Centro:

a. elabora la proposta di *Regolamento per il funzionamento di UNICApres*, da sottoporre per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

b. definisce gli obiettivi, le strategie, le priorità e le conseguenti politiche di investimento e di attività, anche sulla base di indicazioni del Comitato Scientifico Editoriale;

c. definisce le norme editoriali di UNICApres e la struttura del catalogo, decide sulle proposte editoriali trasmesse dagli autori, sugli esiti della valutazione del Comitato Scientifico Editoriale e sui relativi contratti di edizione;

d. nomina i componenti del Comitato Scientifico Editoriale di cui all'art. 8 e individua il Coordinatore dello stesso Comitato;

e. provvede alla pianificazione strategica ed economica delle attività e dei servizi, verifica i risultati conseguiti e la qualità della produzione e dei servizi erogati;

f. stabilisce le tariffe da applicare ai servizi resi agli utenti e per la vendita del *print on demand*;

g. delibera sui modelli di contratto di edizione secondo la normativa ed i regolamenti vigenti in materia di *copyright* e di “accesso aperto”;

h. si fa carico di acquisire la consulenza necessaria per l'operatività della University Press, particolarmente per le questioni tecniche, economiche e legali;

i. sollecita opere specifiche, promuove lo sviluppo della attività di UNICApres deliberando l'acquisizione di nuove attrezzature e attraverso l'adozione di strategie e azioni di comunicazione.

5. Il Consiglio del Centro è convocato, almeno una volta l'anno, anche in modalità telematica, su iniziativa del Direttore o a seguito di richiesta di almeno 2 suoi membri.

6. Le sedute del Consiglio sono valide ove siano presenti la maggioranza dei componenti; le delibere del Consiglio vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le proposte di modifica al presente Regolamento e al *Regolamento di funzionamento* sono assunte a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.

Art. 8 - Comitato Scientifico Editoriale

1. Il Comitato Scientifico Editoriale, nominato dal Consiglio del Centro sentito il parere del Rettore, fornisce la consulenza scientifica necessaria per la valutazione della qualità delle opere, secondo l'iter descritto nel *Regolamento di funzionamento di UNICApres*.

2. Il Comitato Scientifico Editoriale è composto dal Coordinatore designato dal Consiglio del Centro e da un numero di membri non inferiore a 6, scelti dal Consiglio del Centro e rappresentativi delle 3 macro-aree ERC. Possono far parte del Comitato anche studiosi esterni all'Ateneo.

3. Il Coordinatore ha un ruolo di interfaccia tra il Consiglio del Centro e il Comitato.

4. Il Comitato Scientifico Editoriale:

a. fornisce un supporto scientifico nella predisposizione delle Linee editoriali e contribuisce all'individuazione degli obiettivi e delle strategie editoriali di UNICApres;

b. valuta le proposte editoriali pervenute esprimendo pareri in merito alla loro pubblicazione;

c. stabilisce le attività di referaggio e consulenza scientifica che ritenga opportune ai fini delle pubblicazioni;

d. può articolarsi in sotto comitati scientifici e disciplinari cui possono essere invitati ricercatori, esperti e consulenti e può usufruire di un elenco di *referees*;

e. formula proposte in merito ai criteri delle collane e alla struttura del catalogo;

f. sottopone al Consiglio proposte di iniziative di natura editoriale ritenute utili agli scopi del Centro.

Art. 9 – Gestione e Personale

1. La gestione amministrativo contabile del Centro è sotto la responsabilità della Direzione per i Servizi Bibliotecari, che esercita la funzione di controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività di UNICApres secondo quanto previsto dalle norme e dal *Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*. I rapporti tra la Direzione e gli organi del Centro sono regolati da accordi procedurali.
2. Per le attività il Centro si avvale della collaborazione del personale assegnato alla Direzione per i servizi bibliotecari, a cui con successivo provvedimento di organizzazione del Direttore Generale può essere assegnata una o più unità di personale con adeguate competenze tecniche e amministrativo contabili.
3. Il Centro si avvale di fornitori esterni di servizi in particolare per le attività di *editing*, grafiche, di stampa e di distribuzione, e di collaboratori interni afferenti alla Direzione per le Reti e i Servizi Informatici dell'Ateneo per il *website* e la gestione della piattaforma editoriale di *e-publishing*.
4. Il Centro può inoltre avvalersi:
 - a. delle aree e dei servizi dell'amministrazione universitaria che contribuiscono a mettere a disposizione esperti in materia fiscale, giuridica ed informatica, fornendo le necessarie competenze tecnico-amministrative anche attraverso incontri periodici;
 - b. di personale contrattualizzato *ad hoc* in dipendenza di future risorse disponibili derivanti da autofinanziamento o finanziamenti esterni, secondo le norme vigenti.

Art. 10 – Finanziamento

1. Il Centro ha l'obiettivo di auto-finanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Può avvalersi di contributi e/o conferimenti da parte di enti pubblici e/o privati di beni e servizi di natura coerente con le finalità del Centro Servizi. Le attribuzioni al Centro di risorse e finanziamenti sono attuate nel rispetto del *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* e delle altre norme vigenti in materia.
2. Al finanziamento del Centro UNICApres potranno concorrere:
 - a. finanziamenti derivanti da trasferimenti d'Ateneo;
 - b. fondi derivanti dal finanziamento di progetti;
 - c. contributi derivanti da enti pubblici o privati;
 - d. fondi derivanti dai contributi versati dagli autori e dalla vendita dei *print on demand*.

3. La gestione amministrativo contabile di UNICApres è disciplinata ai sensi dell'art. 9 c.2 del presente Regolamento.

Art. 11 –Disattivazione

1. Il Centro è disattivato su proposta del Rettore con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La disattivazione di UNICApres può essere proposta dal Consiglio del Centro, formalizzata con delibera assunta a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei componenti.
3. In caso di disattivazione, i macchinari e le attrezzature assegnati a UNICApres all'atto della sua costituzione e quelli acquisiti successivamente, tornano nella disponibilità dell'Ateneo o delle singole strutture che li hanno eventualmente conferiti.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel *Regolamento per il funzionamento di UNICApres*, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo, oltre che alle disposizioni normative vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.